Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 191

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - **Lunedì, 24 luglio 1972** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** Trimestrale L. **6.020** Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicc' L. **90** Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 luglio 1972, n. **321.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, recante modifiche e integrazioni alla legge 6 dicembre 1971, n. 1036, in materia di riforma tributaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, recante modifiche e integrazioni alla legge 6 dicembre 1971, n. 1036, in materia di riforma tributaria, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito con il seguente:

« L'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1036, è sostituito dal seguente:

" Le disposizioni per l'attuazione della riforma tributaria prevista dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, relative ai punti II, III, IV e V dell'articolo 1 di tale legge, nonché quelle di cui ai numeri 14 e 15 dell'articolo 10, ai numeri 2, 3, 4, 5 e 14 dell'articolo 11, al numero 1 del secondo comma dell'articolo 12 ed all'ottavo comma dell'articolo 15 della stessa legge, entreranno in vigore il 1° gennaio 1973.

Le disposizioni previste dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, relative al punto I dell'articolo 1 di tale legge, nonché quelle previste dai numeri 3 e 4 dell'articolo 9 della stessa legge, entreranno in vigore il 1° gennaio 1974. Resta fermo, agli effetti della tassazione dei redditi relativi al periodo d'imposta 1973, l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi stessi da effettuarsi nei termini e con le modalità previsti nel testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

Le altre disposizioni previste dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, entreranno in vigore alla data che sarà stabilita nei relativi decreti ed in ogni caso entro il 1° gennaio 1974 " ».

L'articolo 2 è sostituito con il seguente:

« L'articolo 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, modificato dall'articolo 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1036, è sostituito dal seguente:

" Per il quinquennio 1973-1977 a favore dei comuni e delle province saranno attribuite dall'amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle riscosse nell'anno 1972 o a quelle attribuite o devolute per detto anno, maggiorate annualmente del 10 per cento, per i seguenti tributi e compartecipazioni a tributi erariali:

1) per i comuni: *a*) imposte comunali di consumo al netto delle spese di gestione valutate nella misura del 15 per cento; *b*) compartecipazione al provento dell'imposta generale sull'entrata, compresa quella attribuita ai comuni montani in virtù dell'articolo 17, primo comma, della legge 16 settembre 1960, n. 1014; *c*) compartecipazione al provento dell'imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina, nell'importo pari a quello dell'aumento disposto con il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1140, e successive variazioni; *d*) compartecipazione al provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli; *e*) compartecipazione al provento dell'imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici; *f*) diritto speciale sulle acque da tavola;

2) per le province, compartecipazione al provento: *a*) dell'imposta generale sull'entrata; *b*) delle tasse erariali di circolazione; *c*) dell'addizionale di cinque centesimi per ogni lira di tributo, istituita con regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145.

Inoltre ai comuni è attribuita, con le stesse maggiorazioni di cui al comma precedente, una somma d'importo pari a quella attribuita per l'anno 1971 a titolo di addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica dovuta dall'Enel.

Per le imposte comunali di consumo è data facoltà ai comuni di fare riferimento alle riscossioni realizzate nell'anno 1971.

Nei confronti dei comuni che deliberino il mantenimento in servizio, anche in soprannumero, del personale dipendente addetto agli uffici delle imposte di consumo non verrà effettuata la decurtazione del 15 per cento prevista dal n. 1, lettera *a*), del presente articolo. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non tutto il personale rimanga alle dipendenze del comune, la decurtazione sarà determinata in misura proporzionale con esclusivo riferimento al numero complessivo del personale in servizio alla data di abolizione del tributo.

A favore dei comuni e delle province saranno inoltre attribuite, per lo stesso periodo indicato nel primo comma, somme d'importo pari alle entrate riscosse nell'anno 1972 per l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e per contributo di miglioria, maggiorate annualmente, per gli ultimi tre anni, del 7,50 per cento.

Per il quadriennio 1974-1977, ai comuni ed alle province saranno attribuite dall'amministrazione finanziaria somme d'importo pari, per il primo biennio, alle entrate riscosse nell'anno 1973; per il secondo biennio, alle entrate riscosse nell'anno 1973 maggiorate annualmente del 7,50 per cento, per i seguenti tributi e contributi:

1) per i comuni: *a*) imposta di famiglia e sul valore locativo; *b*) sovrimposte sul reddito dei terreni e dei fabbricati; *c*) imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni; *d*) imposta di patente; *e*) contributo per la manutenzione delle opere di fognatura;

2) per le province: *a*) sovrimposte sul reddito dei terreni e dei fabbricati; *b*) addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni.

In deroga alle disposizioni previste al n. 3) del precedente articolo 12, l'amministrazione finanziaria corrisponderà agli enti indicati al numero stesso, fino al 31 dicembre 1977, somme d'importo pari a quelle devolute per l'anno 1972 per tributi e compartecipazioni a tributi erariali soppressi dal 1° gennaio 1973, maggiorate annualmente del 10 per cento rispetto all'anno precedente ove le quote dei tributi devoluti siano fisse; ove tali quote siano invece variabili, la maggiorazione sarà determinata di anno in anno, sentite le regioni interessate. Per i tributi soppressi dal 1° gennaio 1974, ferme rimanendo le maggiorazioni ed i criteri innanzi indicati, si fa riferimento alle somme devolute per l'anno 1973.

All'entrata in vigore delle norme di modificazione ed integrazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, le disposizioni del presente articolo e quelle di cui al numero 3) dell'articolo 12 saranno applicate tenuto conto del gettito relativo all'anno 1972 o all'anno 1973, a seconda delle ipotesi indicate nel precedente comma, dei tributi previsti dalla modifica statutaria, rispettivamente per la regione e per le province autonome di Trento e di Bolzano.

Per il periodo indicato nel sesto comma del presente articolo saranno attribuite dall'amministrazione finanziaria alle camere di commercio e alle aziende di cura, soggiorno e turismo somme d'importo pari alle entrate riscosse per i tributi soppressi di rispettiva competenza nell'anno 1973, maggiorate annualmente, per il secondo biennio, del 5 per cento.

Gli enti di cui ai precedenti commi continueranno a percepire ogni entrata afferente agli esercizi fino al 31 dicembre 1972 per i tributi e le compartecipazioni a tributi erariali soppressi dal 1° gennaio 1973 e fino al 31 dicembre 1973 per i tributi e contributi soppressi dal 1° gennaio 1974.

Per il periodo indicato nel sesto comma l'imposta di cui al precedente articolo 4, per le quote di spettanza degli enti indicati al numero 3) dell'articolo 12, delle province, dei comuni, delle camere di commercio e delle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo sarà applicata con l'aliquota massima. Il relativo gettito affluirà integralmente al bilancio dello Stato. A decorrere dal 1° gennaio 1973 affluiranno al bilancio dello Stato anche le quote di compartecipazione a tributi erariali già di spettanza degli enti locali.

Le intendenze di finanza provvederanno a disporre mensilmente a favore degli enti di cui al numero 3) dell'articolo 12, delle province, dei comuni, delle camere di commercio e delle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo, il pagamento delle somme dovute decurtate dell'ammontare dei tributi, contributi e compartecipazioni delegati a garanzia di mutui.

Per l'applicazione delle imposte comunali di consumo fino al 31 dicembre 1972 saranno adottati le classificazioni, le qualificazioni ed i valori medi dei generi determinati per l'anno 1971.

I contratti di appalto e di gestione per conto del servizio di riscossione delle imposte comunali di consumo, con scadenza anteriore al 31 dicembre 1972, sono prorogati, alle stesse condizioni in essi previste, a detta data.

Indipendentemente dalle revisioni di legge, i contratti di appalto a canone fisso e quelli stipulati con consorzi di esercenti, prorogati ai sensi del comma precedente, potranno essere revisionati, soltanto ad istanza dei comuni e, limitatamente al periodo prorogato, sulla base delle riscossioni effettuate nei due anni anteriori alla proroga " ».

Dopo l'articolo 2, *è inserito il seguente articolo* 2-bis:

« Nel primo comma dell'articolo 12 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, le parole: " Entro quattro anni dalla entrata in vigore della presente legge ", sono sostituite con le seguenti: " Entro il 31 dicembre 1977 " ».

All'articolo 3, *secondo capoverso, lettera* a), *le parole*: « afferenti gli acquisti e le importazioni » *sono sostituite con le parole*: « assolte sugli acquisti e sulle importazioni »;

al secondo capoverso, lettera b), *le parole*: « afferenti gli acquisti e le importazioni » *sono sostituite con le parole*: « assolte sugli acquisti e sulle importazioni »; *la parola*: « effettuate » *è sostituita con la parola*: « effettuati »;

al secondo capoverso, lettera c), *le parole*: « afferenti gli acquisti e le importazioni » *sono sostituite con le parole*: « assolte sugli acquisti e sulle importazioni »; *le parole*: « ovvero gli acquisti » *sono sostituite con le parole*: « ovvero sugli acquisti e sulle importazioni »;

al terzo capoverso, dopo le parole: « sarà ammessa », *sono aggiunte le parole*: «, su richiesta del contribuente, ».

All'articolo 4, *le parole*: « formanti oggetto dell'attività esercitata dai soggetti di cui all'articolo 2195, n. 2), del codice civile », *sono sostituite con le parole*: « formanti oggetto delle attività di cui all'articolo 2195, n. 2), del codice civile »;

sono aggiunti i seguenti commi:

« Per le merci ed i prodotti soggetti alla imposta generale sull'entrata una volta tanto, sia per disposizione legislativa sia in virtù di facoltà accordata per legge al Ministro per le finanze, l'imposta fissata in base ad aliquota condensata e le relative addizionali saranno applicate, nel momento in cui sorge la obbligazione tributaria, sul 75 per cento del prezzo o valore soggetto alla imposta ovvero del peso o della quantità delle merci e prodotti stessi.

La norma di cui al precedente comma ha effetto dal 26 maggio 1972 ».

All'articolo 5, *le parole*: « e per gli acquisti di beni e servizi » *sono sostituite con le parole*: « e per gli acquisti e le importazioni di beni e servizi ».

Dopo l'articolo 5 *sono aggiunti i seguenti*:

« *Art.* 5-*bis*. — Ai fini dell'applicazione dei precedenti articoli 3 e 5, per beni strumentali si intendono le costruzioni destinate all'esercizio di attività commerciali e non suscettibili di altra destinazione senza radicale trasformazione, le relative pertinenze, gli impianti, i macchinari e gli altri beni suscettibili di applicazione ripetuta, sempre che non siano destinati alla rivendita nello stato originario o previa trasformazione o incorporazione ».

« *Art.* 5-*ter*. — Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 3 e 4, relativamente alle attività indicate dall'articolo 2195, n. 1), del codice civile, e nell'articolo 5, si intendono applicate anche alle imprese artigiane ed estese alle imprese agricole per gli atti che rientrano nell'attività esercitata ».

« *Art.* 5-*quater*. — Sui documenti relativi alle operazioni cui si applicano le disposizioni previste dai precedenti articoli 4 e 5 non è dovuta la tassa di bollo di cui all'articolo 19, n. 1, lettera *a*), della tariffa, allegato *A*, al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni ».

« *Art.* 5-*quinquies*. — Le disposizioni dei precedenti articoli 4 e 5 si applicano su richiesta e sotto l'esclusiva responsabilità dell'acquirente o importatore, il quale deve dichiarare per iscritto all'altro contraente o all'ufficio doganale di essere nelle condizioni indicate dagli articoli stessi ».

All'articolo 8, *secondo comma, dopo le parole*: « secondo anno successivo in » *è aggiunta la parola*: « nuovi »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Qualora le condizioni di cui ai precedenti commi non risultino realizzate, le imposte afferenti le somme non reinvestite in conformità alle direttive anzidette saranno iscritte in un ruolo speciale riscuotibile in unica soluzione, da emettere entro il secondo anno successivo a quello in cui se ne sono verificati i presupposti.

Sulle imposte di cui al comma precedente si applicano una soprattassa pari ad un terzo dell'imposta e un interesse di mora pari all'8 per cento annuo ».

Dopo l'articolo 8 *sono aggiunti i seguenti*:

« *Art.* 8-*bis*. — All'articolo 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, è aggiunto il seguente comma:

" Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari che, secondo le disposizioni in vigore alla data del 31 dicembre 1972, sono esenti dall'imposta generale sull'entrata e dall'imposta prevista dal primo comma dell'articolo 17 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sarà applicata gradualmente nel primo quadriennio, fino a raggiungere, a partire dal quinto anno di applicazione, la misura del 6 per cento " ».

« *Art.* 8-*ter*. — Dopo il n. 4 del secondo comma dell'articolo 11 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, è aggiunto il seguente:

" 4-*bis*) nell'ambito dell'ampliamento dei ruoli organici previsto dal precedente numero 4) ed in relazione a particolari esigenze di alcuni uffici, potranno essere emanate norme concernenti l'assunzione di personale di meccanografia mediante pubblici concorsi da effettuarsi in termini abbreviati ed in deroga alle vigenti disposizioni relative ai limiti massimi di età, non superiore in ogni caso agli anni quaranta, alle riserve di posti in favore di particolari categorie ed alle prove di esame da sostituire con una specifica prova di esame attitudinale. Potrà, altresì, essere disposta l'assunzione, con la qualifica di diurnista nella terza categoria del personale non di ruolo prevista dalla tabella I annessa al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni, del personale estraneo all'amministrazione finanziaria che, anche se non retribuito su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, presta servizio alla data di entrata in vigore della riforma tributaria ed almeno dal 1° marzo 1972 presso gli uffici dell'amministrazione predetta per la liquidazione dei rimborsi dell'imposta generale sull'entrata e degli altri diritti sui prodotti esportati, e che sia in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione dei limiti di età e del titolo di studio " ».

« *Art.* 8-*quater*. — Le quote esenti dall'imposta di ricchezza mobile stabilite dall'articolo 89 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette in lire 240.000, in lire 360.000 e in lire 600.000 sono rispettivamente elevate a lire 360.000, a lire 480.000 e a lire 840.000.

La quota esente di lire 40.000 prevista dall'ultimo comma dello stesso articolo 89 è elevata a lire 50.000.

Le quote di reddito indicate nel terzo e quarto comma dell'articolo 90 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette in lire 720.000, in lire 660.000 e in lire 480.000 sono modificate rispettivamente in lire 600.000, in lire 540.000 e in lire 240.000.

Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 1973 ».

Art. 2.

Le disposizioni per l'attuazione della riforma tributaria di cui alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, saranno emanate nei modi e nelle forme stabiliti dall'articolo 17 della stessa legge, entro il 1° novembre 1972 ed entro il 1° ottobre 1973 per le materie contemplate, rispettiva-

mente, nel primo e secondo capoverso dell'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, nel testo sostituito dalla presente legge.

I relativi decreti potranno tuttavia stabilire che le disposizioni in essi contenute, riguardanti attività, compiti e adempimenti della pubblica amministrazione e dei privati, compresa la istituzione di nuovi uffici, entrino in vigore anteriormente alle date del 1° gennaio 1973 e del 1° gennaio 1974 stabilite per l'entrata in vigore delle disposizioni indicate al primo comma.

Le altre disposizioni di cui al terzo capoverso dell'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, nel testo sostituito dalla presente legge, saranno emanate, nei modi e nelle forme previsti dal primo comma, almeno sessanta giorni prima della data in cui entreranno in vigore.

La Commissione di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, esprimerà il proprio parere, in quanto non sia stato già espresso, entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla richiesta.

I termini previsti nel secondo e terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sono stabiliti rispettivamente al 31 dicembre 1974 e al 31 dicembre 1976.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 luglio 1972

LEONE

ANDREOTTI — VALSECCHI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1972, n. **322.**

Norme per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, in materia di programmi d'investimento, nonchè di autorizzazioni da parte del C.I.P.E. per la realizzazione di progetti inerenti alla creazione od all'ampliamento di impianti in relazione al livello di congestione ed alla disponibilità di manodopera nella zona per la loro localizzazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale e per le partecipazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

(*Comunicazioni relative ai programmi di investimento*)

Le comunicazioni inerenti ai programmi di investimento che le società e le imprese costituite in forma societaria sono tenute a portare a conoscenza del Ministero del bilancio e della programmazione economica nelle ipotesi previste dal primo e dal secondo comma dell'art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, devono contenere, nei riguardi di ciascun programma, oltre agli elementi ritenuti comunque utili dalle suindicate società ed imprese, indicazioni di massima circa:

1) l'oggetto delle iniziative programmate, specificando se trattasi di ampliamento o di conversione di stabilimenti esistenti ovvero di creazione di nuovi impianti;

2) il periodo di tempo entro il quale il programma si presume attuabile;

3) la presumibile entità finanziaria complessiva;

4) l'entità della manodopera con l'indicazione delle categorie e delle qualificazioni;

5) la prevista localizzazione delle iniziative programmate e degli eventuali fabbisogni infrastrutturali.

Eventuali aggiornamenti, modifiche ed integrazioni dei programmi già inviati devono essere comunicati al Ministero del bilancio e della programmazione economica.

I soggetti che hanno predisposto i programmi di investimento possono presentare, già in allegato a ciascun programma, definiti progetti — anche in ordine alla localizzazione — per la realizzazione di impianti e di opere contemplate dal programma medesimo e chiedere che il Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) esprima la propria valutazione in ordine alla conformità delle iniziative che ne formano oggetto rispetto agli indirizzi della programmazione economica nazionale, nei termini ed agli effetti del quarto comma dell'art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853. Ciascuno di tali progetti deve contenere le indicazioni di cui al primo comma dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 2.

(*Comunicazioni relative ai progetti di investimento*)

I progetti di investimento per importi superiori a 7 miliardi di lire predisposti dalle società ed imprese con capitale sociale non inferiore a 5 miliardi di lire, indicate nei commi primo e secondo dell'art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, che non siano trasmessi in allegato ai programmi di investimento, nonchè i progetti di investimento da chiunque predisposti per importi superiori a 7 miliardi di lire, devono essere comunicati al Ministero del bilancio e della programmazione economica e contenere specifiche indicazioni circa:

1) gli impianti;

2) i settori di produzione;

3) la manodopera di cui è prevista l'occupazione, con riferimento anche al tipo di qualificazione;

4) la localizzazione prevista e le infrastrutture occorrenti;

5) l'ammontare dell'investimento e la previsione dei tempi per la sua realizzazione;

6) la prevista superficie delle aree occorrenti;

7) gli eventuali fattori tecnico-economici che condizionano la scelta ubicazionale.

L'obbligo della comunicazione dei progetti di investimento al Ministero del bilancio e della programmazione economica concerne le iniziative di carattere in-

dustriale, nonché, previa deliberazione del C.I.P.E., quelle delle società ed imprese concessionarie di pubblici servizi, di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Il limite di 7 miliardi di lire, entro il quale non sussiste obbligo di comunicazione per i progetti di investimento del sopracitato art. 14, deve essere riferito al valore complessivo dell'impianto e non alle singole fasi di attuazione.

I progetti predisposti dalle società e dalle imprese di cui al primo comma dell'art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, concernenti ampliamenti devono essere comunicati al Ministero del bilancio e della programmazione economica se riguardano investimenti industriali che comportano aumenti di produzione o di occupazione o di superficie delle aree occorrenti.

Art. 3.

(Precedenza delle comunicazioni relative ai progetti di investimento)

I progetti di investimento di importo superiore a 7 miliardi di lire trasmessi in allegato ai programmi o comunicati separatamente da parte delle imprese di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, nonchè i progetti di investimento di importo superiore a 7 miliardi di lire concernenti la creazione di nuovi impianti industriali ovvero l'ampliamento di impianti industriali preesistenti, predisposti da soggetti diversi dalle società e dalle imprese di cui al primo ed al secondo comma del suindicato art. 14, devono essere comunicati al Ministero del bilancio e della programmazione economica prima della richiesta da parte degli interessati delle autorizzazioni e delle licenze di cui al penultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 4.

(Criteri per la valutazione da parte del C.I.P.E., delle iniziative previste dai progetti di investimento)

Il C.I.P.E. valuta se la realizzazione delle iniziative previste dai progetti di investimento è difforme o meno rispetto agli indirizzi della programmazione economica nazionale, in relazione al livello di congestione della zona di prevista localizzazione degli impianti, nonchè in relazione alla disponibilità di manodopera nella zona medesima.

Il livello di congestione e la disponibilità di manodopera sono valutati, previa determinazione dell'area interessata, anche con riguardo agli effetti diretti e indotti della realizzazione dell'impianto, sulla base della consistenza e composizione demografica, tenendo conto, in particolare: del livello di occupazione industriale sul totale delle forze di lavoro occupate, anche in relazione al passaggio di forze di lavoro dal settore agricolo agli altri settori; della scarsa presenza di forze di lavoro, soprattutto in età giovanile, disoccupate o sottoccupate; dell'immigrazione negli ultimi anni, nonchè del livello di utilizzazione del sistema infrastrutturale e dei servizi e delle risorse disponibili — in primo luogo dell'acqua — tale da richiedere nuovi e consistenti investimenti nei settori considerati.

L'ulteriore specificazione, ove occorra, dei criteri di cui ai commi precedenti è demandata al C.I.P.E., le cui delibere sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ai fini dell'istruttoria per la valutazione delle iniziative la segreteria del C.I.P.E. può avvalersi della collaborazione delle amministrazioni competenti.

Il termine di tre mesi di cui al quarto comma dell'art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, non è suscettibile di sospensioni o interruzioni.

Art. 5.

(Decorrenza del termine di presentazione dei progetti di investimento e comunicazioni agli organi ed enti competenti ad emettere autorizzazioni o licenze dell'avvenuta presentazione e delle deliberazioni del C.I.P.E.)

La comunicazione dei progetti di investimento si intende avvenuta in seguito all'arrivo od alla consegna di essi al Ministero del bilancio e della programmazione economica.

La segreteria del C.I.P.E. dà comunicazione agli interessati dell'avvenuta ricezione dei progetti pervenuti e di quelli allegati ai programmi, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del presente decreto.

Il Ministero del bilancio e della programmazione economica dà comunicazione dell'avvenuta presentazione, per l'esame da parte del C.I.P.E., dei progetti di investimento agli organi centrali e periferici dello Stato, alle regioni, province, comuni ed altri enti pubblici competenti ad emettere le autorizzazioni o licenze per la realizzazione delle iniziative previste dai progetti e, su richiesta degli interessati, che non è intervenuta, nei tre mesi dalla comunicazione, pronuncia di difformità.

Lo stesso Ministero comunica agli organi ed agli enti suindicati — oltre che ai soggetti interessati — le deliberazioni adottate dal C.I.P.E. in ordine ai progetti.

Nel periodo intercorrente tra l'avvenuta comunicazione della presentazione dei progetti e quella della deliberazione del C.I.P.E., i procedimenti di autorizzazione e licenze rimangono sospesi; gli organi e gli enti competenti possono tuttavia procedere ad accertamenti istruttori sulle domande di autorizzazione e licenze connesse alle iniziative portate all'esame del C.I.P.E.

Gli stessi organi ed enti possono comunque decidere sulle domande medesime, quando le parti interessate producano la copia autentica delle deliberazioni positive del C.I.P.E. o dimostrino che è scaduto il periodo di tempo entro il quale il C.I.P.E. avrebbe potuto decidere negativamente.

Nulla è innovato in ordine alla vigente disciplina dei poteri di salvaguardia normali e non.

Art. 6.

(Assimilazione alle autorizzazioni del C.I.P.E. delle delibere già adottate dal C.I.P.E. medesimo in sede di esame di programmi degli enti a partecipazione statale o di contrattazione programmata)

I progetti che abbiano formato o formino oggetto di delibera da parte del C.I.P.E. in sede di approvazione, verifica o variazioni, ai sensi di legge, dei programmi degli enti a partecipazione statale o in sede di contrattazione programmata, se contengono le indicazioni relative alla localizzazione delle singole iniziative, in relazione anche all'occupazione ed alle infrastrutture necessarie, non devono essere trasmessi al Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'autorizzazione di cui al quarto comma dell'art. 14 della

legge 6 ottobre 1971, n. 853, quando la delibera sia stata dal C.I.P.E. espressamente adottata anche ai fini della predetta autorizzazione.

Art. 7.

(*Modalità per l'accertamento dell'ammontare degli investimenti*)

Al fine di determinare le somme che devono essere versate all'erario, ai sensi dell'art. 14, commi quinto e sesto, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, il Ministero del bilancio e della programmazione economica, previ gli accertamenti necessari, da operarsi attraverso i competenti organi, comunica al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) la ragione sociale o i nominativi e tutte le altre notizie ritenute opportune nei riguardi delle società, degli enti e delle persone che dànno corso ai programmi e ai progetti, malgrado la valutazione negativa del C.I.P.E., ovvero senza darne comunicazione allo stesso Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Il Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) comunica tutte le predette notizie all'intendenza di finanza nella cui giurisdizione le società, gli enti e le persone di cui al comma precedente hanno, rispettivamente, la sede legale ovvero il domicilio o la residenza e dà, nel contempo, incarico all'ufficio tecnico erariale, nella cui circoscrizione territoriale è stato dato corso ai programmi ed ai progetti, di accertare l'ammontare degli investimenti immobiliari e mobiliari realizzati.

Art. 8.

(*Modalità per la corresponsione della somma dovuta all'erario nei casi di esecuzione dei progetti in difetto della valutazione di conformità del C.I.P.E.*)

L'ufficio tecnico erariale, esperiti gli accertamenti tecnici ad esso demandati in base all'ultimo comma del precedente art. 7, li trasmette, con una dettagliata relazione, al competente intendente di finanza, il quale provvede a determinare, con proprio decreto, la somma da versare all'erario. Nel decreto devono essere specificatamente indicati i dati relativi all'ammontare degli investimenti realizzati.

Il predetto decreto, unitamente all'ingiunzione di pagamento, da emettersi ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, viene notificato alle società, agli enti ed alle persone di cui al primo comma del precedente art. 7. Copia del decreto e, successivamente, copia dell'ingiunzione devono essere tempestivamente trasmesse al Ministero del bilancio e della programmazione economica nonchè al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali).

L'obbligo del versamento all'erario non ha carattere personale; esso si trasmette agli aventi causa delle persone od organismi che hanno dato corso ai programmi ed ai progetti di investimento.

L'ingiunzione di pagamento e il decreto dell'intendente di finanza devono essere notificati a tali aventi causa, se le persone o gli organismi che hanno dato corso ai progetti siano, rispettivamente, decedute od estinti anteriormente alla notifica dell'ingiunzione del decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1972

LEONE

ANDREOTTI — TAVIANI — COLOMBO — PELLA — GAVA — DONAT-CATTIN — PICCOLI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 8. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1972, n. **323**.

Erezione in ente morale dell'associazione « Centro ISEC », con sede in Roma.

N. 323. Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'associazione « Centro ISEC », con sede in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 7. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 aprile 1972.

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Compagnia mediterranea di assicurazioni S.p.a., con sede in Palermo e direzione generale in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1964, con il quale è stato costituito il comitato di sorveglianza della Compagnia mediterranea di assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa, con sede legale in Palermo e direzione generale in Roma;

Considerato che a seguito dell'avvenuto decesso di un membro del predetto comitato occorre provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Il dott. Giacomo Sarzina è nominato membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Compagnia mediterranea di assicurazioni, in rappresentanza della massa dei creditori.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1972

LEONE

GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1972
Registro n. 10 Ind. e comm., foglio n. 38

(9294)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1972.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmi e depositi di Prato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmi e depositi di Prato, con sede in Prato (Firenze), approvato con decreto ministeriale in data 30 novembre 1948 e modificato con decreti ministeriali in data 27 aprile 1954 e 13 marzo 1961;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 10 marzo 1971 e dalla assemblea dei soci della Cassa stessa in data 26 aprile 1971;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmi e depositi di Prato, con sede in Prato (Firenze), allegato al presente decreto, composto di n. 62 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1972

Il Ministro: COLOMBO

Nuovo statuto della Cassa di risparmi e depositi di Prato

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO, PATRIMONIO

Art. 1.

La Cassa di risparmi e depositi di Prato fu fondata nel 1830 da una privata società anonima composta di sessanta benemeriti cittadini.

Affiliata, in origine, alla Cassa centrale di risparmi e depositi di Firenze, fu resa autonoma con regio decreto del 13 ottobre 1882, n. 732 (serie 2/a parte supplementare).

Da tal giorno ha esistenza sua propria e autonoma: può acquistare e contrarre obbligazioni sotto il nome di Cassa di Risparmi e Depositi di Prato.

La sua sede legale è in Prato, nel palazzo di sua proprietà in via degli Alberti.

Essa fa parte della Federazione delle casse di risparmio della Toscana; è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia e in particolare dal presente statuto.

Art. 2.

La Cassa si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Nella scelta degli impieghi dovranno essere preferite le iniziative di pubblico interesse e le operazioni di credito a favore del settore agricolo.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di beneficenza e di pubblica utilità, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 61.

Art. 3.

La Cassa svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze, nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal fondo di riserva ordinario;
b) dal fondo di garanzia federale;
c) dal fondo di riserva straordinario;
d) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli;
e) dal fondo per perdite eventuali;
f) da altri eventuali fondi, costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

I fondi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) costituiscono la massa di rispetto.

Art. 5.

Sono organi della Cassa:

1) l'assemblea dei soci;
2) il consiglio di amministrazione;
3) il comitato, quando sia costituito a termine del successivo art. 23;
4) il presidente;
5) il collegio sindacale;
6) il direttore generale;
7) le commissioni eventualmente costituite a norma del presente statuto.

TITOLO SECONDO

SOCI

Art. 6.

Il numero dei soci non sarà maggiore di 60 nè minore di 50.

La qualità di socio si acquista a seguito di nomina della assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno un quarto dei soci.

Per essere ammesso in qualità di socio occorre il voto favorevole di due terzi dei votanti in assemblea, purchè rappresentino almeno la metà più uno degli intervenuti.

I soci non hanno diritti nè sul patrimonio nè sugli utili della Cassa.

I candidati devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità, annoverabili fra le persone più rappresentative delle varie categorie economiche e professionali.

Non possono essere nominati soci:

a) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienza alle loro obbligazioni verso la Cassa o che abbiano lite vertente con essa o che ad essa abbiano cagionato danni o perdite;

b) i dipendenti della Cassa in servizio.

Decadono da soci:

I) coloro che perdano la cittadinanza italiana, che siano interdetti, inabilitati o che perdano per qualsiasi causa la piena capacità civile;

II) coloro che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere *a*) e *b*) del comma precedente;

III) coloro che riportino una condanna che menomi la loro onorabilità o che si siano resi incompatibili con l'interesse e il prestigio dell'Istituto.

Possono essere dichiarati decaduti coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti, o non si siano fatti rappresentare all'assemblea in tre adunanze ordinarie consecutive.

La decadenza dalla qualità di socio è pronunciata inappellabilmente:

dal consiglio d'amministrazione, d'ufficio, nei casi previsti dal precedente comma settimo, punti I), II) e III);

dall'assemblea dei soci in tutti gli altri casi; l'assemblea stessa delibererà — su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno un decimo dei soci — con la stessa maggioranza di voti prevista per l'ammissione.

La qualità di socio si perde anche per dimissioni, che hanno effetto dalla data della ricezione della comunicazione relativa.

Art. 7.

Ogni socio può farsi rappresentare nelle assemblee da un altro socio non amministratore mediante speciale delega scritta.

Ciascun socio non può avere che un voto e la delega di un solo socio.

TITOLO TERZO
ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 8.

L'assemblea dei soci si aduna ordinariamente e straordinariamente per deliberare:

a) sulla elezione e decadenza dei soci, nei casi di sua competenza;

b) sulla nomina dei componenti il consiglio di amministrazione, per la parte di sua competenza;

c) sulla misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio, del comitato e delle commissioni, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

d) sulla nomina di un sindaco, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

e) sulla retribuzione del collegio sindacale, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

f) sull'approvazione del bilancio;

g) sulle eventuali proposte formulate dal consiglio e su quelle formulate da almeno un quarto dei soci.

L'assemblea esprimerà, inoltre, il suo parere sulle modifiche statutarie che saranno sottoposte al suo esame dal consiglio di amministrazione e su quelle proposte da almeno un quarto dei soci, sulle quali delibererà, in via definitiva, il consiglio di amministrazione.

Art. 9.

L'assemblea deve essere convocata in via ordinaria due volte all'anno:

la prima per deliberare, fra l'altro, entro il primo trimestre:

a) sull'approvazione del bilancio;

b) sull'eventuale elezione dei componenti il consiglio di amministrazione, per la parte di sua competenza;

c) sulla nomina del sindaco di cui alla lettera *d*) del precedente art. 8 e sulla retribuzione del collegio sindacale;

la seconda per deliberare fra l'altro, entro il mese di dicembre:

I) sull'eventuale elezione dei soci;

II) sulla misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio, del comitato e delle commissioni.

Art. 10.

L'assemblea può essere convocata in via straordinaria dal presidente del consiglio di amministrazione quando ne sorga la necessità, o quando ne facciano domanda, per iscritto, almeno un quarto dei soci.

Art. 11.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere spedito ai soci ed ai sindaci almeno cinque giorni innanzi a quello fissato per le adunanze e deve contenere l'ordine del giorno.

Con lo stesso avviso sarà fissata la seconda convocazione, che potrà essere indetta anche nello stesso giorno, ma almeno con un'ora di distanza dalla prima.

Art. 12.

L'assemblea è legalmente costituita in prima convocazione quando vi intervenga o vi sia rappresentata almeno la metà dei soci; in seconda convocazione quando siano presenti o siano rappresentati almeno un quinto dei soci.

Art. 13.

Le deliberazioni, salvo quanto è disposto dall'art. 6, si prendono a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

Le votazioni debbono essere a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone.

In caso di votazione segreta, la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei votanti si intenderà respinta.

Art. 14.

La presidenza dell'assemblea è assunta dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere qualificato più anziano, ai sensi del successivo art. 21.

Il segretario dell'assemblea è nominato dal presidente della stessa fra i soci.

TITOLO QUARTO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 15.

Il Consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di 9 consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I consiglieri vengono eletti dall'assemblea dei soci nel proprio seno.

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali.

Art. 16.

Non possono far parte del Consiglio di amministrazione:

1) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;

2) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dipendenti della Cassa.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi saranno dichiarati decaduti d'ufficio dal Consiglio di amministrazione il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti del Consiglio di amministrazione non possono contrarre obbligazioni dirette o indirette con la Cassa e ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione.

Qualora, però, le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 17.

Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I membri del consiglio eletti dall'assemblea dei soci durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Nei casi, però, di integrale ricostituzione del consiglio, sei componenti (esclusi il presidente e il vice presidente) scadono anticipatamente di carica come segue: tre alla fine del secondo anno dalla ricostituzione e tre alla fine del terzo anno.

I consiglieri che scadono alla fine del secondo e del terzo anno sono determinati da sorteggio.

I componenti il consiglio scaduti rimangono in carica nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 18.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato e delle commissioni di sconto — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dall'assemblea dei soci, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere.

Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 19.

Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonchè dei regolamenti organici del personale della Cassa e delle gestioni ad essa aggregate;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della Cassa e sulla loro applicazione per la parte dai contratti stessi espressamente demandata al consiglio;

4) sulla nomina del direttore generale, del vice direttore generale e del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, nonchè sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sull'eventuale delega al comitato, dei provvedimenti concernenti il restante personale, fermo rimanendo quanto stabilito al precedente punto 4);

6) sulla costituzione del comitato e di commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata;

7) sul turno dei consiglieri che dovranno far parte del comitato, con le modalità previste al successivo art. 23 e dei componenti delle commissioni consultive;

8) sulle operazioni di che all'art. 48 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il miglior andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

9) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze;

10) sul bilancio annuale, da sottoporre all'assemblea dei soci;

11) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità;

12) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa ai sensi delle vigenti disposizioni e sulla loro classificazione;

13) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonchè di servizi di cassa in genere che comportino l'obbligo di anticipazioni contrattuali, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

14) sulle vendite e sugli acquisti di immobili nonchè sulle locazioni con canone annuale superiore a L. 2.000.000 con durata superiore ad anni nove;

15) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di L. 10.000.000;

16) su qualsiasi formalità ipotecaria successiva all'originaria iscrizione che non riguardi crediti della Cassa già estinti;

17) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

18) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a L. 5.000.000;

19) sull'eventuale nomina o designazione di rappresentanti della Cassa in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti al cui capitale la Cassa partecipa.

Art. 20.

Ferme le attribuzioni del direttore generale di cui all'art. 28, il consiglio può conferire la facoltà di firma, per determinati atti o cotegorie di atti, ad amministratori, a dirigenti e funzionari su proposta del presidente.

Inoltre il consiglio può, su proposta del direttore generale, conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, al personale della Cassa.

Art. 21.

Il consiglio si aduna di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno quattro membri, o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sei membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in particolare, quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 8) dell'art. 19 e quelle di che all'art. 23 relative alla costituzione del comitato, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono redatti da un segretario nominato dal consiglio, scelto tra i dirigenti o i funzionari dell'istituto.

I verbali, firmati dal presidente e dal segretario del consiglio, sono controfirmati dal direttore generale.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Inoltre il consiglio di amministrazione si aduna, di regola, due volte alla settimana, in giorni fissi e senza biglietto di convocazione, come commissione di sconto.

In tali adunanze esso delibera validamente con l'intervento di almeno 5 membri e del direttore generale, il quale ha voto deliberativo:

1) sulle operazioni cambiarie di cui al comma *n*) dell'articolo 48;

2) sulle operazioni di credito agrario di cui al comma *q*) di detto articolo, quando esse assumono forma cambiaria.

Art. 22.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

TITOLO QUINTO

COMITATO

Art. 23.

Il comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di tre consiglieri e del direttore generale.

Tutti i consiglieri si avvicendano nel corso dell'anno in seno al comitato secondo i turni stabiliti dal consiglio a norma dell'art. 19, n. 7) del presente statuto.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al comma precedente il consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del comitato.

Art. 24.

Il comitato sovraintende alla gestione ordinaria, delibera su quanto gli è stato delegato dal consiglio ed esprime i pareri che gli siano richiesti dal consiglio stesso.

Art. 25.

Il comitato si aduna, di regola, una volta la settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o uno dei suoi membri ne faccia richiesta.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno quattro membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per quanto concerne gli avvisi di convocazione, la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza, si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 21.

TITOLO SESTO

PRESIDENTE

Art. 26.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa. Convoca e presiede l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione, il comitato e le commissioni consultive.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale della Cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione con immediata efficacia nei confronti dei terzi sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio o del comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche e dei privilegi agrari o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi,

alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dell'art. 21 è qualificato più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta e per singoli affari, chi lo sostituisca nella rappresentanza della Cassa.

TITOLO SETTIMO

COLLEGIO SINDACALE

Art. 27.

Presso la Cassa funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le Casse di risparmio, nonchè dalle norme contenute negli articoli 2403, 2407 e 2408 del codice civile.

Di essi, uno è nominato dall'assemblea dei soci e due dalla Federazione delle casse di risparmio della Toscana.

I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e sono rieleggibili o confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione, all'assemblea dei soci e possono assistere alle adunanze del comitato.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art. 16 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 8, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il Collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

TITOLO OTTAVO

DIRETTORE GENERALE

Art. 28.

Il direttore generale:

a) è membro di diritto del comitato, interviene con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, presenzia alle assemblee dei soci e può intervenire alle riunioni delle commissioni consultive costituite ai sensi del n. 6) dell'art. 19;

b) è capo di tutti i servizi e del personale della Cassa;

c) indirizza l'attività del personale della Cassa sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive del consiglio di amministrazione;

d) provvede ad istruire gli affari da sottoporre, con apposita relazione da lui firmata, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del comitato ed esegue le deliberazioni stesse;

e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria e le girate ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private;

f) controfirma i verbali del consiglio di amministrazione e firma quelli del comitato;

g) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione o dal presidente;

h) dà parere e formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

i) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

l) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi e dispone i trasferimenti del personale stesso, con l'approvazione del presidente nel caso di personale avente qualifica di dirigente;

m) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze della Cassa.

Il direttore generale, inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi della Cassa informandone al più presto possibile il presidente.

Art. 29.

Il direttore generale è coadiuvato dal vice direttore generale al quale potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni.

Art. 30.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale o, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, nell'ordine, da un dirigente o da un funzionario della Cassa all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

TITOLO NONO

PERSONALE

Art. 31.

Le funzioni esecutive della Cassa sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini della direzione generale.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Art. 32.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con la Cassa prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli o mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio, il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza della Cassa, di appartamenti per uso ecslusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi d'importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

TITOLO DECIMO

FILIALI

Art. 33.

Le filiali dipendono dalla direzione generale e possono essere classificate in agenzie e recapiti.

Il preposto a ciascuna filiale è designato dal direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della filiale stessa.

Egli ha la rappresentanza della filiale nei limiti stabiliti dall'amministrazione.

TITOLO UNDICESIMO

OPERAZIONI PASSIVE

Art. 34.

La Cassa rivece depositi a risparmio rilasciando appositi libretti. I libretti possono essere al portatore o nominativi, o nominativi ma pagabili al portatore.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali la Cassa abbia aderito, fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

Art. 35.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità alcuna per la Cassa, anche se il rimborso è fatto a vista, indipendentemente dai termini di preavviso che, in ogni caso, debbono intendersi stabiliti solo nell'interesse della Cassa.

Art. 36.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità della Cassa in ordine alla identità ed esistenza della persona a cui viene intestato. I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi o aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti della Cassa se non le siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge. Nel caso di fallimento occorrerà che la opposizione contro rimborsi a titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta dal curatore.

Art. 37

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la Cassa. Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto. Ove però sia stato notificato alla Cassa il decesso del titolare o l'intervenuta perdita della sua capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 38.

La Cassa può istituire una categoria di libretti di risparmio speciale nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori o a favore di enti aventi scopi di beneficenza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il 10 % dei depositi complessivi raccolti dalla Cassa.

Art. 39.

La Cassa può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 40.

I movimenti — versamenti e prelavamenti — sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Art. 41.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nel limite di legge per l'adozione di tali norme.

Art. 42.

La Cassa riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni. Queste ultime devono essere di gradimento della Cassa.

I depositi a medio termine, che la Cassa raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi o con accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'organo di vigilanza.

Art. 43.

Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi della Cassa. Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 34.

Art. 44.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano la Cassa se non siano controfirmate dal suo personale.

Art. 45.

I depositanti debbono presentare almeno una volta all'anno i loro libretti per il controllo. L'inosservanza di questa prescrizione libera la Cassa da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente all'annotazione dell'ultima operazione da parte della Cassa.

Art. 46.

La Cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati.

Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza.

Art. 47.

La Cassa può scontare presso la Banca d'Italia e presso aziende ed istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonchè i crediti e le annualità, di cui alle lettere *f*), *h*) ed *n*) dell'art. 48, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonchè effettuare riporti passivi.

TITOLO DODICESIMO

OPERAZIONI ATTIVE

Art. 48.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato, e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*), nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) partecipazione all'Istituto di emissione, all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli Istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della Cassa, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato, o ai quali lo Stato commette particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari a regioni, a provincie, a comuni, a loro consorzi, ad enti pubblici, ad enti morali assistenziali e ad enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia di delegazioni su tributi e cespiti riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette e delegabili per legge, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge, e sui contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni;

g) prefinanziamenti, a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f*), su mutui in corso di perfezionamento concessi dalla Cassa stessa o dalla Cassa depositi e prestiti o da istituti speciali di credito o da altri istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

h) acquisto di crediti verso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni e le opere pie, purchè si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da regioni, provincie e comuni o da loro aziende in forza di leggi e convenzioni;

i) prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed aperture di credito anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fedi di deposito (con annessa nota di pegno) emesse da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi

di merci o da cessione o oppignorazione di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione;

m) sconto di buoni del tesoro ordinario o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e note di pegno;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fidejussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

p) anticipazioni a regioni, provincie, comuni ed altri enti per i quali la Cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati dai capitolati di appalto e con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 49 e 50 in merito ai limiti di fido;

q) operazioni di credito agrario in conformità alle leggi vigenti;

r) prestiti con garanzia di pegno ai sensi della legge sui Monti di credito su pegno;

s) depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale ed altri Istituti di credito dei quali la Cassa è partecipante, con la osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza;

t) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

u) operazoni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la Cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto;

v) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, secondo le modalità e le leggi vigenti.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente però — previa autorizzazione dell'organo di vigilanza — la Cassa potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 49.

Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 48 debbono essere, di regola, assistite:

integralmente dalle garanzie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale emanate dall'organo di vigilanza per le operazioni non soggette al limite legale di fido;

oppure

dall'obbligazione chirografaria di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroga di richiedersi, caso per caso, all'organo di vigilanza.

Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Art. 50.

Nel limite massimbo di fido al 3% del patrimonio — salvo deroga da richiedersi, per importi maggiori, all'organo di vigilanza — la Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato), quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria solvibilità.

Art. 51.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 48 verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'utimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione e in ogni caso non inferiore al 10%.

L'importo delle operazioni di cui alle lettere *e*) ed *l*) dell'articolo 48, non deve superare i due terzi del prezzo corrente, o del valore di stima accertato dal perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere *a*), *e*) ed *l*), dell'art. 48.

Art. 52.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a sei mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto, cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 53.

Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 48 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare delle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quelle da iscrivere dalla Cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere da polizza di assicurazione, rilasciata da Compagnia benevisa alla Cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della Cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata della operazione.

Le stesse norme valgono anche per i pegni di crediti ipotecari.

Art. 54.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali in un periodo massimo di 20 anni. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i cinque anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore ad anni 5; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri cinque anni con proroga tacita di anno in anno.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni cinque con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dell'ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinchè l'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino all'estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a 15 anni e nei limiti del 50% del valore di borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art. 55.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 48, debbono essere rimborsabili a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 20.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48, debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 20.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 48 dovranno pure avere durata non superiore ad anni 20.

Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 48 potranno avere durata massima di dodici mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 56.

Le operazioni di cui alla lettera *u*) dell'art. 48 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano siano difformi da quelle contemplate dal presente statuto per le operazioni di categorie analoghe.

Art. 57.

Nell'impiego di capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecarie di cui alla lettera *d*) dell'art. 48: complessivamente 16% delle attività amministrative (patrimonio e depositi);

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48: complessivamente 14% delle attività amministrative (patrimonio e depositi);

c) partecipazioni, acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni: complessivamente 2,50% delle attività amministrative (patrimonio e depositi);

d) somministrazione di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad Istituti speciali di credito: complessivamente 2,50% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

e) mutui di cui alla lettera e) dell'art. 48 ed operazioni di che alla lettera i) dello stesso articolo: complessivamente 5% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

f) operazioni immobiliari di cui alla lettera t) dell'art. 48, con esclusione di quelle previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 50% del patrimonio;

g) operazioni di credito di cui all'art. 50 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 10% delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35% delle attività amministrative (patrimonio e depositi).

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5% delle attività amministrate (patrimonio e depositi) della Cassa. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

TITOLO TREDICESIMO

OPERAZIONI VARIE

Art. 58.

La Cassa può con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia ed in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi ed oggetti ingombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse e di oneri a carattere ricorrente previa copertura totale;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi, previa totale copertura;

e) prestare cauzioni, fidejussioni a favore di terzi, con la osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 49 e 50 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Le fidejussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, semprechè queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per le prestazioni di cauzioni e fidejussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto a) dell'art. 48, ed a consorzi per il solo collocamento — attraverso il servizio dei propri sportelli — di altri titoli;

g) assumere la gestione di magazzini generali, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e l'amministrazione di patrimoni ai sensi delle leggi sulle Casse di risparmio;

i) effettuare operazioni in cambi e valute con l'osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni, modalità e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana;

l) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per la Cassa;

m) assumere la vendita all'asta pubblica di merci ed oggetti, per conto di terzi, nonchè la custodia e la vendita giudiziaria di beni mobili e l'amministrazione giudiziaria di beni immobili.

Art. 59.

La Cassa può assumere, con l'osservnaza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e ricevitoria, regionali, provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa e di tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbano uno scopo di utilità generale come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

Art. 60.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con la Cassa abbiano eletto domicilio presso la sede del comune di Prato.

TITOLO QUATTORDICESIMO

BILANCIO

Art. 61.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il consiglio di amministrazione predispone il bilancio e lo presenta, accompagnato dalla relazione propria e da quelle del collegio sindacale e del direttore generale, all'assemblea dei soci da convocare entro il 31 marzo, per la discussione e l'approvazione del bilancio stesso nonchè per l'assegnazione di almeno 5/10 degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di assistenza, di beneficenza e di pubblica utilità.

Art. 62.

La Cassa ha durata illimitata.

In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità, di assistenza e beneficenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

Visto, il Ministro per il tesoro: COLOMBO

(9181)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1972.

Declassificazione tra le comunali e classificazione fra le provinciali di tratti di strada in provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto in data 14 aprile 1970, n. 3121/2786, con il quale la provincia di Reggio Emilia ha deliberato di chiedere in applicazione dell'art. 6 della citata legge n. 126 la declassificazione dalle provinciali del tratto della strada provinciale « Albinea-Pratissolo » compreso fra Cà Sessi e l'innesto con la strada provinciale « Pratissolo-Felina » di km. 0 + 610, dismesso a seguito della costruzione di una variante e da consegnarsi al comune di Scandiano;

Ritenuto che a norma del citato art. 6 non occorre alcun formale provvedimento in proposito;

Ritenuto che occorre, invece esaminare se la variante anzidetta possa entrare a far parte delle strade provinciali;

Visto il voto del 14 marzo 1972, n. 219, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici, considerato che, ai sensi del suddetto art. 6 il tratto dismesso perde il diritto alla qualifica di provinciale ed in quanto ancora

utilizzabile è obbligatoriamente assunto dal comune di Scandiano ha espresso il parere che la variante in parola sia da ritenersi provinciale;

Ritenuto, pertanto, che tale variante può essere provincializzata;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, il tratto in variante della strada provinciale « Albinea-Pratissolo » dalla località Cà Sessi al nuovo innesto con la strada provinciale « Pratissolo-Felina » è classificato provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(9297)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore confezioni vestiario ed abbigliamento operanti in provincia di Cremona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore confezioni vestiario ed abbigliamento operanti in provincia di Cremona, si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore confezioni vestiario ed abbigliamento operanti in provincia di Cremona.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° marzo 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9314)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di S. Agata di Militello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1972, il comune di S. Agata di Militello (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 139.380.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9336)

Autorizzazione al comune di S. Marina Salina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1972, il comune di di S. Marina Salina (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.390.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi del'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9337)

Autorizzazione al comune di Frassinelle Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1972, il comune di Frassinelle Polesine (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.209.861, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9338)

Autorizzazione al comune di Manfredonia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1972, il comune di Manfredonia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 180.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9339)

MINISTERO DEL TESORO

Abilitazione di azienda di credito

Si rende noto che, con decreto ministeriale in data 22 giugno 1972, la Banca di Nizza Monferrato Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Nizza Monferrato (Asti), è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(9335)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di area in comune di Bolzano

Con decreto interministeriale n. 558, in data 24 giugno 1972, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato del terreno facente parte dello sbarramento anticarro di Bolzano, iscritto nel comune censuario di Dodiciville, distinto in catasto col la p. c. 1861/1 compreso nella P.T n. 1329/II, della superficie di mq. 2927.

(9307)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° giugno 1972 al 30 giugno 1972, all'esportazione verso Paesi terzi dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68 (settore carni bovine), a norma del regolamento (CEE) n. 1079/72

(in unità di conto per 100 kg 1 unità di conto = lire italiane 625)

Periodo dal 1° all'11 giugno 1972

Numero della tarifla	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituizoni
		Peso vivo
ex 01.02 A II	Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche diversi dai riproduttori di razza pura:	
b)	altri:	
	— vacche:	
	— per le esportazioni destinate ai paesi africani della costa mediterranea	9,75
		Peso netto
ex 02.01 A II a) 1	Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche o refrigerate:	
aa)	di vitello:	
11.	carcasse e mezzene (1)	16,75
33.	quarti posteriori e sella (1)	27,75
bb)	di bovini adulti:	
11.	carcasse, mezzene e quarti detti compensati (1)	24,50
22.	quarti anteriori (1)	17,00
33.	quarti posteriori (1)	26,25
cc)	altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:	
11.	pezzi non disossati (1)	34,00
22.	pezzi disossati, escluse le guance e le frattaglie, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 10 % del peso del prodotto (1)	36,00
ex 02.01 A II a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, congelate:	
aa)	carcasse, mezzene e quarti detti compensati (1)	21,00
bb)	quarti anteriori (1)	19,25
cc)	quarti posteriori (1)	22,75
dd)	altre:	
11.	pezzi non disossati (1)	31,50
22.	pezzi disossati, escluse le guance e le frattaglie, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 10 % del peso del prodotto (1)	22,75
ex 02.06 C I a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, disossate, salate e secche:	
	— per le esportazioni a destinazione della Svizzera	28,00
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, contenenti carni o frattaglie della specie bovina, escluse quelle contenenti carne o frattaglie della specie suina:	
	— conserve diverse da quelle omogeneizzate contenenti le seguenti percentuali di carne della specie bovina:	
	1. 80 % o più di carne, escluse le frattaglie ed il grasso	25,00
	2. 60 % o più e meno dell'80 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso	15,00
	3. 40 % o più e meno del 60 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso	10,00

(1) La restituzione per questi prodotti è accordata solo se si tratta di forniture per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o di forniture per le forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro, non appartenenti a tale Stato membro.

Periodo dal 12 al 30 giugno 1972

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituizoni
		Peso vivo
ex 01.02 A II	Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche diversi dai riproduttori di razza pura:	
b)	altri:	
	— vacche:	
	— per le esportazioni destinate ai paesi africani della costa mediterranea	9,75
		Peso netto
ex 02.06 C I a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, disossate, salate e secche:	
	— per le esportazioni a destinazione della Svizzera	28,00
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, contenenti carni o frattaglie della specie bovina, escluse quelle contenenti carne o frattaglie della specie suina:	
	— conserve diverse da quelle omogeneizzate contenenti le seguenti percentuali di carne della specie bovina:	
	1. 80 % o più di carne, escluse le frattaglie ed il grasso	25,00
	2. 60 % o più e meno dell'80 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso	15,00
	3. 40 % o più e meno del 60 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso	10,00

(9189)

Prelievi applicabili dal 1° maggio 1972 al 10 maggio 1972 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA, da PTOM e da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, dei prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale n. 23.07-B « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») e dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE, a norma dei regolamenti (CEE) n. 882/72, n. 907/72, n. 945/72 e n. 951/72.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da					
			Paesi terzi			SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya		
della Tariffa	della Statistica		dall'1-5-1972 al 5-5-1972	dal 6-5-1972 all'8-5-1972	dal 9-5-1972 al 10-5-1972	dall'1-5-1972 al 5-5-1972	dal 6-5-1972 all'8-5-1972	dal 9-5-1972 al 10-5-1972
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:						
	04	A. radici di manioca, d'arrow-root e di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	558,10 (1)	558,10 (1)	558,10 (1)	483,10 (1)	483,10 (1)	483,10 (1)
11.01-C	08	Farina di orzo	5.895,60	5.895,60	5.895,60	5.583,10	5.583,10	5.583,10
11.01-D	12	Farina di avena	5.747,50	6.028,75	6.591,25	5.435,00	5.716,25	6.278,75
11.01-E		Farina di granturco:						
	15	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso	5.223,10	5.223,10	5.504,35	4.910,60	4.910,60	5.191,85
	18	II. altra	2.938,75	2.938,75	3.098,10	2.782,50	2.782,50	2.941,85
11.01-F	22	Farina di riso	3.126,85	3.126,85	3.126,85	2.970,60	2.970,60	2.970,60
11.01-G	25	Farina di grano saraceno	591,25	591,25	1.153,75	278,75	278,75	841,25

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da					
			Paesi terzi			SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya		
della Tariffa	della Statistica		dall'1-5-1972 al 5-5-1972	dal 6-5-1972 all'8-5-1972	dal 9-5-1972 al 10-5-1972	dall'1-5-1972 al 5-5-1972	dal 6-5-1972 all'8-5-1972	dal 9-5-1972 al 10-5-1972
11.01-H	28	Farina di miglio	1.775,60	1.775,60	2.253,75	1.619,35	1.619,35	2.097,50
11.01-IJ	32	Farina di scagliola	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
11.01-K	35	Farina di sorgo	2.804,35	2.804,35	3.123,10	2.648,10	2.648,10	2.966,85
11.01-L	38	Farine altre	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, ecc.:						
		A. semole e semolini:						
	008	II. di segala	6.540,60	6.540,60	6.821,85	6.228,10	6.228,10	6.509,35
	012	III. di orzo	5.895,60	5.895,60	5.895,60	5.583,10	5.583,10	5.583,10
	015	IV. di avena	5.747,50	6.028,75	6.591,25	5.435,00	5.716,25	6.278,75
		V. di granturco:						
		a. aventi tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso:						
	019	1. destinati all'industria della birra (2)	1.507,50	1.507,50	1.788,75	1.195,00	1.195,00	1.476,25
	023	2. altri	5.223,10	5.223,10	5.504,35	4.910,60	4.910,60	5.191,85
	025	b. altri	2.938,75	2.938,75	3.098,10	2.782,50	2.782,50	2.941,85
	028	VI. di riso	3.126,85	3.126,85	3.126,85	2.970,60	2.970,60	2.970,60
	032	VII. di grano saraceno	591,25	591,25	1.153,75	278,75	278,75	841,25
	035	VIII. di miglio	1.775,60	1.775,60	2.253,75	1.619,35	1.619,35	2.097,50
	038	IX. di sorgo	2.804,35	2.804,35	3.123,10	2.648,10	2.648,10	2.966,85
	042	X. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:						
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:						
		a. mondati (decorticati o pilati):						
	046	1. di orzo	5.119,35	5.119,35	5.119,35	4.963,10	4.963,10	4.963,10
		2. di avena:						
	047	aa. avena spuntata	3.236,25	3.395,60	3.714,35	3.080,00	3.239,35	3.558,10
	049	bb. altra	5.591,25	5.872,50	6.435,00	5.435,00	5.716,25	6.278,75
	050	3. di grano saraceno	404,35	404,35	904,35	248,10	248,10	748,10
	051	4. di miglio	2.696,25	2.696,25	3.446,25	2.540,00	2.540,00	3.290,00
		b. mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « Grutten »):						
	054	1. di orzo	5.119,35	5.119,35	5.119,35	4.963,10	4.963,10	4.963,10
	056	2. di avena	5.591,25	5.872,50	6.435,00	5.435,00	5.716,25	6.278,75
	057	3. di grano saraceno	404,35	404,35	904,35	248,10	248,10	748,10
	059	4. di miglio	2.696,25	2.696,25	3.446,25	2.540,00	2.540,00	3.290,00
		II. di altri cereali:						
	061	a. di frumento	5.207,50	5.207,50	5.623,10	5.051,25	5.051,25	5.466,85
	063	b. di segala	4.758,10	4.758,10	4.965,60	4.601,85	4.601,85	4.809,35
	064	c. di granturco	4.521,25	4.521,25	4.771,25	4.365,00	4.365,00	4.615,00
	066	d. di sorgo	4.310,00	4.310,00	4.810,00	4.153,75	4.153,75	4.653,75
	069	e. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dall'1-5-1972 al 5-5-1972	Paesi terzi dal 6-5-1972 all'8-5-1972	Paesi terzi dal 9-5-1972 al 10-5-1972	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dall'1-5-1972 al 5-5-1972	SAMA, PTOM, ... dal 6-5-1972 all'8-5-1972	SAMA, PTOM, ... dal 9-5-1972 al 10-5-1972
11.02 (*segue*)		C. cereali perlati:						
	078	I. di frumento	6.233,10	6.233,10	6.733,10	6.076,85	6.076,85	6.576,85
	082	II. di segala	5.692,50	5.692,50	5.942,50	5.536,25	5.536,25	5.786,25
	085	III. di orzo	8.067,50	8.067,50	8.067,50	7.755,00	7.755,00	7.755,00
	088	IV. di avena	4.987,50	5.237,50	5.737,50	4.831,25	5.081,25	5.581,25
	092	V. di granturco	4.521,25	4.521,25	4.771,25	4.365,00	4.365,00	4.615,00
	095	VI. di grano saraceno	404,35	404,35	904,35	248,10	148,10	748,10
	098	VII. di miglio	2.696,25	2.696,25	3.446,25	2.540,00	2.540,00	3.290,00
	102	VIII. di sorgo	4.310,00	4.310,00	4.810,00	4.153,75	4.153,75	4.653,75
	105	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati:						
	109	I. di frumento	4.030,60	4.030,60	4.349,35	3.874,35	3.874,35	4.193,10
	110	II. di segala	3.685,60	3.685,60	3.845,00	3.529,35	3.529,35	3.688,75
	111	III. di orzo	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.163,75	3.163,75	3.163,75
	113	IV. di avena	3.236,25	3.395,60	3.714,35	3.080,00	3.239,35	3.558,10
	114	V. di granturco	2.938,75	2.938,75	3.098,10	2.782,50	2.782,50	2.941,85
	116	VI. di grano saraceno	314,35	314,35	633,10	158,10	158,10	476,85
	117	VII. di miglio	1.775,60	1.775,60	2.253,75	1.619,35	1.619,35	2.097,50
	119	VIII. di sorgo	2.804,35	2.804,35	3.123,10	2.648,10	2.648,10	2.966,85
	120	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		E. cereali schiacciati; fiocchi:						
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:						
		a. cereali schiacciati:						
	126	1. di orzo	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.163,75	3.163,75	3.163,75
	127	2. di avena	3.236,25	3.395,60	3.714,35	3.080,00	3.239,35	3.558,10
	129	3. di grano saraceno	314,35	314,35	633,10	158,10	158,10	476,85
	130	4. di miglio	1.775,60	1.775,60	2.253,75	1.619,35	1.619,35	2.097,50
		b. fiocchi:						
	131	1. di orzo	6.516,25	6.516,25	6.516,25	6.203,75	6.203,75	6.203,75
	133	2. di avena	6.351,25	6.663,75	7.288,75	6.038,75	6.351,25	6.976,25
	134	3. di grano saraceno	591,25	591,25	1.153,75	278,75	278,75	841,25
	136	4. di miglio	3.170,00	3.170,00	4.013,75	2.857,50	2.857,50	3.701,25
		II. di altri cereali:						
	137	a. di frumento	7.149,35	7.149,35	7.711,85	6.836,85	6.836,85	7.399,35
	139	b. di segala	6.540,60	6.540,60	6.821,85	6.228,10	6.228,10	6.509,35
	140	c. di granturco	5.223,10	5.223,10	5.504,35	4.910,60	4.910,60	5.191,85
	141	d. di sorgo	4.985,60	4.985,60	5.548,10	4.673,10	4.673,10	5.235,60
		e. altri:						
	143	1. fiocchi di riso	5.356,85	5.356,85	5.356,85	5.044,35	5.044,35	5.044,35
	146	2. non nominati	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
		F. agglomerati (« pellets »):						
	149	I. di frumento	7.149,35	7.149,35	7.711,85	6.836,85	6.836,85	7.399,35
	150	II. di segala	6.540,60	6.540,60	6.821,85	6.228,10	6.228,10	6.509,35
	153	III. di orzo	5.895,60	5.895,60	5.895,60	5.583,10	5.583,10	5.583,10
	156	IV. di avena	5.747,50	6.028,75	6.591,25	5.435,00	5.716,25	6.278,75
	159	V. di granturco	5.223,10	5.223,10	5.504,35	4.910,60	4.910,60	5.191,85
	160	VI. di riso	3.126,85	3.126,85	3.126,85	2.970,60	2.970,60	2.970,60
	161	VII. di grano saraceno	591,25	591,25	1.153,75	278,75	278,75	841,25
	163	VIII. di miglio	1.775,60	1.775,60	2.253,75	1.619,35	1.619,35	2.097,50

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da Paesi terzi dall'1-5-1972 al 5-5-1972	Paesi terzi dal 6-5-1972 all'8-5-1972	Paesi terzi dal 9-5-1972 al 10-5-1972	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dall'1-5-1972 al 5-5-1972	dal 6-5-1972 all'8-5-1972	dal 9-5-1972 al 10-5-1972
11.02 (*segue*)	166	IX. di sorgo	2.804,35	2.804,35	3.123,10	2.648,10	2.648,10	2.966,85
	169	X. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		G. germi di cereali, anche sfarinati:						
	172	I. di frumento	3.161,25	3.161,25	3.395,60	2.848,75	2.848,75	3.083,10
	175	II. altri	2.358,75	2.358,75	2.475,60	2.046,25	2.046,25	2.163,10
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce 07.06:						
	01	A. denaturati	714,35	714,35	714,35	445,60	445,60	445,60
		B. altri:						
	08	I. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	2.131,25	2.131,25	2.382,50	956,25	956,25	1.207,50
	12	II. non nominati	5.455,00	5.455,00	5.706,25	4.280,00	4.280,00	4.531,25
11.07		Malto, anche torrefatto:						
		A. non torrefatto:						
		I. di frumento:						
	01	a. presentato sotto forma di farina	7.323,10	7.323,10	7.879,35	6.760,60	6.760,60	7.316,85
	04	b. altro	5.613,75	5.613,75	6.029,35	5.051,25	5.051,25	5.466,85
		II. altro:						
	11	a. presentato sotto forma di farina	6.083,75	6.083,75	6.083,75	5.521,25	5.521,25	5.521,25
	14	b. non nominato	4.688,10	4.688,10	4.688,10	4.125,60	4.125,60	4.125,60
	21	B. torrefatto	5.370,60	5.370,60	5.370,60	4.808,10	4.808,10	4.808,10
11.08		Amidi e fecole; inulina:						
		A. amidi e fecole:						
	01	I. amido di granturco	2.131,25	2.131,25	2.382,50	1.068,75	1.068,75	1.320,00
	04	II. amido di riso	1.863,75	1.863,75	1.863,75	270,00	270,00	270,00
	07	III. amido di frumento	2.746,85	2.746,85	3.434,35	1.684,35	1.684,35	2.371,85
	14	IV. fecola di patate	2.131,25	2.131,25	2.382,50	1.068,75	1.068,75	1.320,00
	18	V. altri	2.131,25	2.131,25	2.382,50	534,35	534,35	660,00
11.09		Glutine di frumento anche allo stato secco:						
	03	A. allo stato secco	12.437,50	12.437,50	13.687,50	3.062,50	3.062,50	4.312,50
	09	B. altro	12.437,50	12.437,50	13.687,50	3.062,50	3.062,50	4.312,50
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:						
	05	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.393,75	6.393,75	6.721,85	1.393,75	1.393,75	1.721,85
	06	b. altri	4.506,25	4.506,25	4.757,50	1.068,75	1.068,75	1.320,00
		II. altri:						
	08	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.393,75	6.393,75	6.721,85	1.393,75	1.393,75	1.721,85
	09	b. non nominati	4.506,25	4.506,25	4.757,50	1.068,75	1.068,75	1.320,00

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da					
			Paesi terzi			SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya		
della Tariffa	della Statistica		dall'1-5-1972 al 5-5-1972	dal 6-5-1972 all'8-5-1972	dal 9-5-1972 al 10-5-1972	dall'1-5-1972 al 5-5-1972	dal 6-5-1972 all'8-5-1972	dal 9-5-1972 al 10-5-1972
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
	08	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.393,75	6.393,75	6.721,85	1.393,75	1.393,75	1.721,85
	12	II. altri	4.506,25	4.506,25	4.757,50	1.068,75	1.068,75	1.320,00
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:						
		A. di cereali:						
		I. di granturco o di riso:						
	01	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35 %, in peso	916,25	916,25	1.010,00	916,25	916,25	1.010,00
		b. altri:						
	04	1. aventi tenore di amido superiore a 35 % e inferiore o uguale a 45 %, in peso, e che hanno subìto un processo di denaturazione (2)	1.465,00	1.465,00	1.615,60	1.465,00	1.465,00	1.615,60
	07	2. non nominati	2.931,25	2.931,25	3.231,25	2.931,25	2.931,25	3.231,25
		II. di altri cereali:						
	11	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %, in peso	732,50	732,50	807,50	732,50	732,50	807,50
	14	b. altri	2.931,25	2.931,25	3.231,25	2.931,25	2.931,25	3.231,25
23.03		Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili:						
		A. avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:						
	03	I. superiore a 40 %, in peso	10.702,50	10.702,50	11.015,00	1.327,50	1.327,50	1.640,00

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(8874)

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° maggio 1972 al 31 maggio 1972 a norma di regolamenti (CEE) ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 204/69 e indicati nell'art. 1 del regolamento n. 120/67/CEE o nell'art. 1, paragrafo 1, del regolamento n. 359/67/CEE, esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento n. 120/67/CEE o nell'allegato B del regolamento n. 359/67/CEE, in unità di conto.

(1 unità di conto = lire italiane 625)

ALLEGATO I

Dal 1° maggio 1972 al 15 maggio 1972 a norma del regolamento (CEE) n. 899/72

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tasso delle restituzioni in u.c./100 kg
10.01 A	Frumento (grano) tenero, compreso quello segalato:	
	industria dell'amido	1,225
	altra	6,077
10.01 B	Frumento (grano duro)	6,592
10.02	Segala	5,536
10.03	Orzo	4,213
10.04	Avena	4,831
10.05 B	Granturco (escluso il granturco ibrido destinato alla semina):	
	industria dell'amido	1,062
	altro che per l'industria dell'amido	4,365
ex 10.06 A	Riso semigreggio a grani tondi	9,631
	Riso semigreggio a grani lunghi	12,781
ex 10.06 B	Riso lavorato a grani tondi	12,183
	Riso lavorato a grani lunghi	21,506
10.06 C	Rotture di riso:	
	altra	3,984
11.01 A	Farina di frumento (grano) e di grano segalato	7,695
11.01 B	Farina di segala	8,799
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano) duro	11,159
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento (grano) tenero	7,695

ALLEGATO II

Dal 16 maggio 1972 al 31 maggio 1972 a norma del regolamento (CEE) n. 1089/72

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tasso delle restituzioni in u.c./100 kg
10.01 A	Frumento (grano) tenero, compreso quello segalato:	
	industria dell'amido	1,274
	altra	6,320
10.01 B	Frumento (grano duro)	6,856
10.02	Segala	5,757
10.03	Orzo	4,382
10.04	Avena	5,024
10.05 B	Granturco (escluso il granturco ibrido destinato alla semina):	
	industria dell'amido	1,104
	escluso il granturco destinato all'industria dell'amido	4,540
ex 10.06 A	Riso semigreggio a grani tondi	10,016
	Riso semigreggio a grani lunghi	13,292
ex 10.06 B	Riso lavorato a grani tondi	12,670
	Riso lavorato a grani lunghi	22,366
10.06 C	Rotture di riso:	
	escluso il riso destinato all'industria dell'amido	4,143
11.01 A	Farina di frumento (grano) e di grano segalato	8,003
11.01 B	Farina di segala	9,151
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano) duro	11,605
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento (grano) tenero	8,003

(8924)

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° maggio 1972 al 31 maggio 1972 a norma di regolamenti (CEE) ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 204/69 e di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68, in unità di conto.

(1 unità di conto = lire italiane 625)

ALLEGATO I

Dal 1° maggio 1972 al 15 maggio 1972 a norma del regolamento (CEE) n. 900/72

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tasso delle restituzioni in u.c./100 kg
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, di materie grasse del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3)	28,00
ex 04.02 A III	Latte concentrato, avente tenore in peso di materie grasse del 7,5 % ed avente tenore in peso di materia secca pari al 25 % (PG 4)	8,80
ex 04.03	Burro avente tenore in peso di materie grasse dell'82 % (PG 6)	80,00

ALLEGATO II

Dal 16 maggio 1972 al 31 maggio 1972 a norma del regolamento (CEE) n. 1077/72

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tasso delle restituzioni in u.c./100 kg
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, di materie grasse del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3)	35,—
ex 04.02 A III	Latte concentrato, avente tenore in peso di materie grasse del 7,5 % ed avente tenore in peso di materia secca pari al 25 % (PG 4)	10,50

(8923)

Restituzioni applicabili dal 15 maggio 1972 al 21 giugno 1972 alla esportazione verso Paesi terzi dei prodotti, non denaturati, di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero), a norma dei regolamenti (CEE) n. 988/72, n. 1062/72 e n. 1190/72.

(u.c. per 100 kg)

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido:	
	B. non denaturati:	
	I. zucchero bianco	—
	II. zucchero greggio:	
	(a) zuccheri canditi	4,05 (1)
	(b) altri zuccheri greggi	—

(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'art. 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

(8873)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso, per esame, a ventotto posti di ispettore e consigliere del ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 12 agosto 1971, n. 2395, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso, per esame, a ventotto posti di ispettore e consigliere del ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella V) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale del 19 ottobre 1971, n. 2410, con il quale è stato sostituito un membro della predetta commissione;

Vista la lettera dell'ispettore generale Massai dott. Giorgio del 2 novembre 1971, con la quale il medesimo ha fatto presente che si trova nella impossibilità di assolvere l'incarico di membro della predetta commissione a causa di inderogabili impegni di lavoro affidatigli dall'ispettorato generale delle telecomunicazioni, presso cui è applicato;

Considerata l'opportunità di provvedere alla di lui sostituzione;

Decreta:

Articolo unico

L'ispettore generale D'Angelo ing. Giuseppe è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso, per esame, a ventotto posti di ispettore e consigliere del ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella V) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 25 ottobre 1970, n. 2238, in sostituzione dell'ispettore generale Massai dott. Giorgio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 3 novembre 1971

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1972
Registro n. 03 Poste, foglio n. 006

(9342)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Convocazione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Si comunica che per il giorno 29 luglio 1972 alle ore 8 presso la Direzione generale degli ospedali è convocata la commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1969, n. 130, per procedere al sorteggio di primari da materie affini ad integrazione, ai sensi dell'art. 65 del precitato decreto, degli elenchi di nefrologia ed oncologia.

(9481)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Esito del concorso pubblico nazionale tra gli artisti italiani per la ideazione e realizzazione del monumento ai caduti di tutte le guerre in Coriano.

Si rende noto che con decreto provveditoriale n. 14344 in data 14 luglio 1972 è stato approvato e reso esecutorio il verbale in data 6 luglio 1972 con cui la commissione giudicatrice del concorso pubblico nazionale indetto da questo provveditorato tra gli artisti italiani per la ideazione e realizzazione del monumento ai caduti di tutte le guerre in Coriano (Forlì), (concorso bandito con decreto provveditoriale n. 18532 in data 26 agosto 1971 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 327 del 27 dicembre 1971), ha dichiarato vincitore il bozzetto presentato dagli artisti Vittorio D'Augusta e Giuseppe Ferri di Rimini.

Si avverte che i bozzetti non prescelti, dovranno essere ritirati a cura degli interessati, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e cioè ai termini dell'art. 7 del bando di concorso.

Bologna, addì 14 luglio 1972

(9344)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Salerno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1838, in data 10 febbraio 1972, di costituzione della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni della provincia;

Vista la nota prefettizia n. 9B.11.125 Gab. in data 23 giugno 1972 con la quale in sostituzione del dott. Antonio Ricciardone, viene designato a far parte della predetta commissione in vice prefetto dott. Leonardo Sortini;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e la legge 8 marzo 1966, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

A parziale modifica del decreto di cui in narrativa, il dott. Leonardo Sortini, vice prefetto in servizio presso la prefettura di Salerno è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni della provincia indetto con decreto n. 1070 del 15 febbraio 1971 in sostituzione del dott. Antonio Ricciardone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel Bollettino ufficiale della regione Campania e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Salerno, della prefettura di Salerno e dei comuni interessati.

Salerno, addì 5 luglio 1972

Il medico provinciale: GALLO

(9311)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.